



# CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

## SETTORE VI

### Ambiente, Energia e Verde Pubblico

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676436

Fax 0932 676438 - E-mail [giulio.lettica@comune.ragusa.gov.it](mailto:giulio.lettica@comune.ragusa.gov.it)



Ragusa, 03/06/2014

### CHIARIMENTO N.1

E' pervenuta richiesta di chiarimenti in merito alla gara di che trattasi che si riportano di seguito. A continuare si riportano le relative spiegazioni.

#### Richieste

1. Il capitolato di appalto all'art. 27 *"Obiettivi minimi della raccolta differenziata"* prevede, come obbligo dell'impresa aggiudicataria, il raggiungimento minimo del 40% di raccolta differenziata entro il 31/12/2014 e del 65% entro il 31/12/2015. Nel caso in cui non si raggiungano tali %, saranno applicate delle penali come riportato nello stesso art. 27 del C.S.A.  
A ns. modesto parere, risulta impossibile raggiungere gli obiettivi minimi previsti dal capitolato effettuando il servizio di raccolta domiciliare porta a porta solo in una piccola parte del territorio così come previsto nella relazione tecnica allegata agli atti di gara ( vedi pag. 2 - descrizione del servizio ).
2. Analizzando la relazione tecnica, a pag. 7 " QUADRO RIEPILOGATIVO DEI SERVIZI" la voce Spese Generali ed Utile di impresa, pari al 4,5% e quindi per un importo di circa € 180.000,00 per singola voce, a ns. avviso non risulta congrua con quanto riportato dal capitolato d'Appalto nell'allegato "D". Più precisamente l'allegato "D" prevede, oltre ad una serie di mezzi ed attrezzature varie, la fornitura di circa n° 2.500 cassonetti di varia volumetria ( da lt. 660 e da lt. 1.000) che, come richiamato all'art. 17 del C.S.A. *" dovranno essere in perfetta efficienza, collaudate e in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro"*. Appare evidente che i cassonetti dovranno essere acquistati nuovi.  
Considerando quindi l'acquisto di n° 2.500 cassonetti al costo di € 200,00 cad., la spesa che l'impresa deve sostenere è pari ad € 500.000,00 che va ben oltre le somme previste dalla Stazione Appaltante come voce Spese Generali.
3. Infine, ma sicuramente l'aspetto più importante della gara, da non sottovalutare, è la durata dell'appalto. Difatti l'art. 6 del C.S.A. prevede una durata di mesi 6, prorogabile di ulteriori 6 mesi, ma con eventuale facoltà di recesso da parte dell'Ente Appaltante anche prima della naturale scadenza del contratto.  
Considerando quindi i costi di acquisto dei soli cassonetti nonché i costi di STRART-UP per l'avvio del cantiere, diventa tutt'altro che remunerativo partecipare alla gara.

## Risposte

- Relativamente al punto 1. si chiarisce che la soglia minima di raccolta differenziata prevista all'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto è quella stabilita dalla normativa vigente in materia e in particolare, considerato che la durata massima del servizio, conteggiando anche la eventuale proroga di sei mesi prevista all'art. 6 del capitolato speciale d'appalto, non consente di estenderlo fino al 31/12/2015 (è ragionevole supporre che potrebbe al massimo estendersi fino al 30/08/2015), la soglia minima che dovrà raggiungere l'impresa aggiudicataria (alla fine dell'appalto) è quella del 40%. Nel progetto di che trattasi, la raccolta differenziata avviene in una parte della città (circa 30.000 abitanti) con il sistema del porta a porta esteso a umido, carta e cartone, vetro e metalli e plastica, mentre nella restante parte della città (circa 40.000 abitanti) avviene con i cassonetti stradali per carta e cartone, vetro e metalli e plastica. Il progetto prevede rispetto al sistema attuale il potenziamento dei suddetti cassonetti nella zona non servita con il porta a porta, l'aumento della frequenza dello svuotamento degli stessi del 400% per la plastica e del 300% per carta e cartone, l'introduzione dei bidoni della raccolta differenziata porta a porta all'interno dei cortili (nei condomini) e nel caso di mancanza di spazio all'esterno ma dotati di chiusura a chiave, il potenziamento della comunicazione (sono infatti previsti € 25.000,00 a tal fine) e inoltre è prevista la gestione di un Ecopunto presso un CCR che in base ai conferimenti di frazioni di rifiuti differenziabili consente l'abbattimento della tariffa dei rifiuti fino al 20%. Ciò sommato alla volontà dell'Amministrazione di potenziare i controlli nei confronti dei cittadini per il corretto effettuazione della raccolta differenziata, come si evince dall'art.41 penultimo comma del C.S.di A., rende probabile prevedere che nella zona in cui avviene la raccolta differenziata porta a porta si possano raggiungere percentuali dell'ordine del 70/75% (come avviene in molti comuni italiani in cui viene effettuata tale tipo di raccolta) mentre nella restante parte di città si possa prevedere il raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata del 15/20% (come mediamente avviene nei comuni in cui la RD avviene tramite cassonetti di prossimità). Pertanto facendo un rapido calcolo di media pesata l'obiettivo del 40% su tutto il territorio comunale è certamente raggiungibile.
  - Relativamente al punto 2. si precisa che l'art. 17 del C.S. di A. non prevede che i cassonetti da installare debbano essere nuovi, ma possono essere anche usati ma funzionanti e in buone condizioni. Inoltre l'importo previsto per spese generali nel quadro economico della relazione tecnica (pari al 4,5% dell'importo del servizio), non riguarda le somme per gli investimenti necessari per l'acquisto di mezzi e attrezzature, se così fosse, in un appalto di qualunque genere, si dovrebbe calcolare in misura tale da acquistare tutti i mezzi e le attrezzature necessarie all'appalto (nel caso di servizi di igiene ambientale si tratterebbe di svariati milioni), invece questo importo è relativo ai costi che l'impresa deve sostenere per software, manutenzioni hardware, spese telefoniche e forniture elettriche, assicurazioni, affitti, consulenze fiscali e del lavoro, spese per sistemi di qualità etc..
- Mentre ciò che deve essere compreso nell'appalto per i mezzi e le attrezzature sono i costi di ammortamento oltre alle manutenzioni e ai consumi. Infatti nel presente appalto, nella tabella relativi ai parametri operativi di calcolo del costo, è previsto il suddetto importo che varia da 24 a 29 euro circa l'anno per i cassonetti e ovviamente riguarda l'ammortamento e la manutenzione. Il suddetto importo tiene conto del fatto che i cassonetti possano essere usati e quindi in parte ammortizzati (oltretutto non è obbligatorio che l'impresa debba necessariamente comprare nuovi i cassonetti ma eventualmente li può anche noleggiare). In ogni caso la somma che può essere prevista nel calcolo della spesa per mezzi e attrezzature non è quella pari al costo degli stessi, ma la quota di ammortamento oltre ai costi per la manutenzione, i consumi oltre alle assicurazioni. Pertanto ritornando al calcolo fatto al punto in esame che fissa in € 500.000 il costo per l'acquisto dei cassonetti nuovi, e ammesso e non concesso che tale costo sia quello reale, ipotizzando un periodo di ammortamento di 5 anni, risulta un costo di ammortamento di € 100.000 l'anno. Nel calcolo del costo del progetto viene riconosciuto all'impresa un importo annuale di € 72.500 che nella

considerazione che i cassonetti non sono nuovi è sicuramente congruo. Pertanto per quanto anzidetto le previsioni dell'appalto di che trattasi risultano corrette.

- Relativamente al punto 3., fermo restando che nel caso di che trattasi, come peraltro spiegato nella relazione tecnica, la durata dell'appalto è stata di fatto obbligata dalle situazioni contingenti, considerato quanto spiegato al punto 2 relativamente ai cassonetti, poichè la fase di START-UP non incide per importi tali da rendere non conveniente la partecipazione alla gara (si ritiene possa essere assorbito all'interno della quota per spese generali) e che la facoltà di recesso può essere considerato come un normale rischio nell'attività di impresa cui ogni azienda sottostà nel momento in cui partecipa a una gara, si può concludere che l'affermazione secondo cui l'appalto di che trattasi non è remunerativo e quindi non consente la partecipazione alla gara non è veritiera, fermo restando che ogni impresa è libera di fare le proprie valutazioni e decidere se le condizioni sono tali da non garantirle un giusto guadagno in relazione al rischio che l'appalto comporta. Ma ovviamente ciò non significa che l'appalto è in assoluto non remunerativo ma semplicemente che l'impresa stessa non lo ritiene conveniente.

GP/

**II RUP**

(Ing. Giulio Lettica)

